

**Parere richiesto dal Ministro della Giustizia sul decreto-legge recante “Nuova disciplina transitoria per il deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 del codice di procedura civile per l’istanza di vendita nell’espropriazione immobiliare”.**

(Deliberazione del 9 febbraio 2000)

<<Il Consiglio,

vista la richiesta di parere ai sensi dell’art. 10 L. 24.3.58 n. 195 pervenuta il 27.12.99 dal Ministro della Giustizia sul decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16.12.99 recante: “Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 del codice di procedura civile per l’istanza di vendita nell’espropriazione immobiliare”;

**o s s e r v a**

Sono doverose, in primo luogo, alcune premesse di inquadramento del problema.

L’art. 567 cpc, nella formulazione anteriore alla riforma attuata con l. 3.8.98 n. 302 prevedeva, com’è noto, che all’istanza di vendita dell’immobile pignorato da parte del creditore pignorante o da ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, dovessero unirsi, senza previsione di termine alcuno o di particolari sanzioni in caso di mancato contestuale deposito, “l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato”.

Con l’art. 1 della citata legge di riforma dell’espropriazione immobiliare, per una chiara esigenza di accelerazione delle procedure, è stato previsto un termine perentorio di gg. 60 dal deposito del ricorso per quello dell’istituto del catasto e delle mappe censuarie nonché del certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 18 l. 28.2.85 n. 47 e delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato. In assenza di tale deposito entro il nuovo termine, il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d’ufficio, pronuncia ordinanza d’estinzione della procedura esecutiva di cui all’art. 630 cpc disponendo altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento. L’innovazione derivava dal fatto che, come correttamente evidenziato nella relazione accompagnatoria al decreto legge in esame, “era prassi frequente per il creditore, prima dell’entrata in vigore della legge n. 302 del 1998, omettere, dopo l’istanza di vendita - che ai sensi dell’art. 497 cpc dev’essere depositata entro 90 gg dalla data del pignoramento, a pena di inefficacia di questo - la produzione della documentazione necessaria alla decisione sull’istanza, con il seguente determinarsi di un numero rilevantissimo di procedimenti pendenti per i quali si è posta, all’atto dell’entrata in vigore della legge sopra indicata, la necessità della produzione della documentazione”.

La riforma così intervenuta si è, peraltro, immediatamente scontrata con una realtà costituita, da un lato, dalla molteplicità delle procedure accumulate nel tempo presso gli uffici giudiziari anche per effetto della suddetta prassi e dall’altro, con le croniche disfunzioni e difficoltà degli altri uffici coinvolti (Catasto, Conservatorie immobiliari, Comuni) nel rilascio delle varie certificazioni occorrenti. Per scongiurare, dunque, il concreto pericolo di una generalizzata estinzione delle procedure esecutive pendenti, il Governo è già intervenuto due volte (l’intervento urgente qui in esame è il terzo) per far fronte all’emergenza creatasi, predisponendo una disciplina transitoria che prevedeva una serie di termini diversificati entro cui effettuare il deposito dei documenti prescritti (a pena di estinzione della procedura) a seconda della data di deposito dell’istanza di vendita. Tali interventi, peraltro, non hanno completamente risolto i problemi pratici insorti a seguito della riforma non essendo stato rimosso il rischio di un intollerabile numero di provvedimenti estintivi, perdurando il consistente numero delle procedure e le difficoltà degli uffici pubblici, nonostante le previste proroghe del termine di deposito.

Le ragioni quindi che giustificano il nuovo decreto legge sono certamente reali, risiedono nella mancata soluzione, a tutt’oggi, dei problemi in precedenza indicati e nell’aver fissato la fine della disciplina transitoria al 21.10.2000 per le istanze depositate entro il 31.12.99, senza tenersi conto dei problemi esistenti anche per le successive.

L'intervento urgente contiene, quindi, due nuove disposizioni: la sostituzione dei precedenti diversi termini per il deposito dei documenti con l'unica data del 21 ottobre 2000, termine finale, a questo punto, operante per tutte le procedure esecutive pendenti "a rischio" e l'estensione di tale "moratoria" anche alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia depositata entro il 31.5.2000.

Riguardo a queste due innovazioni non può che formularsi un giudizio favorevole in quanto appaiono condivisibili sia la scelta di eliminare una complicata serie di termini diversificati semplificando la materia nel senso di prevedere un unico termine entro cui, auspicabilmente, le procedure pendenti possano pervenire alla fase satisfattiva del ceto creditorio, sia quella di inglobare nella disciplina transitoria anche le procedure in cui l'istanza di vendita venga presentata entro un certo termine futuro. Invero, non essendo ancora stata rimossa la situazione d'emergenza in cui versano gli uffici, l'intervento appare, all'evidenza, ragionevolmente calibrato anche sulle procedure appena iniziate.

Due semplici riserve possono, a questo punto, essere manifestate su due aspetti della tormentata questione, che ha già reso necessari nell'arco di meno di 2 anni ben tre decreti legge.

Il primo concerne l'avvenuto mantenimento come termine finale (già previsto nel D.L. 17.3.99 n. 64 conv. in l. 14.5.99 n. 134) quello del 21.10.2000. V'è da chiedersi, di fronte alle perduranti difficoltà, se non fosse più ragionevole, eventualmente a seguito di un apposito monitoraggio dello stato delle pratiche pendenti presso gli uffici pubblici delle sedi giudiziarie maggiormente "in sofferenza", individuare un termine più lontano nel tempo, tale cioè da eliminare in radice la possibilità di futuri ulteriori interventi "tampone". Il secondo attiene, più in generale, alla congruità del termine ordinario, di 60 gg. previsto dal nuovo art. 567 cpc.: anche a emergenza superata è plausibile interrogarsi sulla eccessiva brevità di un termine (abbinato alla drastica conseguenza dell'estinzione in caso di inosservanza), che vedrà pur sempre il creditore procedente alle prese con il problema del rilascio di diverse certificazioni presso amministrazioni i cui tempi di evasione delle pratiche non sono, notoriamente celeri.

Sulla base delle considerazioni che precedono,

Il Consiglio

d e l i b e r a

l'approvazione del presente parere>>>.